

REACH: REGOLAMENTO PUBBLICATO ED IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2007

Cos'è il REACH

Il Regolamento REACH riguarda, a vario titolo, tutti i settori che utilizzano dei **"chemicals"** ovvero: **Produttori, Importatori, Formulatori** ed **Utilizzatori a valle** di sostanze e preparati chimici indipendentemente dal fatto che siano pericolosi o meno.

Il Regolamento REACH si articola nelle seguenti fasi:

REGISTRAZIONE → VALUTAZIONE → AUTORIZZAZIONE → AGENZIA → RESTRIZIONI

e concerne l'obbligo di registrazione per le **sostanze nuove ed esistenti**: in quanto tali, come componenti di preparati, contenute negli articoli se prodotte ed importate in **quantità ≥ 1 ton/anno**.

- Per le **Sostanze già presenti sul mercato con un numero CE (cosiddette Phase-in)**: sono previste diverse tempistiche (da 3,5 a 11 anni) a seconda delle quantità e del livello di pericolo.

Scadenza	Disposizione	Rif. articolo Regolamento n. 1907/2006
1° giugno 2007	Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza.	31
1° dicembre 2008	Obbligo di registrazione preliminare per le sostanze soggette ad un regime transitorio (phase in).	28
1° dicembre 2010	Registrazione delle sostanze "phase in" classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1 o 2, fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.	23
	Registrazione delle sostanze "phase in" classificate con la frase di rischio R50/53 , fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore.	23
	Registrazione delle sostanze "phase in" fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori a 1.000 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore.	23
1° giugno 2013	Registrazione delle sostanze "phase in" fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore.	23
1° giugno 2018	Registrazione delle sostanze "phase in" fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.	23

Per le **Sostanze "nuove" oppure "non phase-in"**:

vale il principio "no registration no market", in altre parole non possono essere immesse sul mercato europeo fino a notifica o registrazione avvenuta.

La commercializzazione delle sostanze "non phase in" continua ad essere soggetta all'obbligo di notifica secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1 giugno 2008 sarà invece necessaria una registrazione secondo il titolo II del REACH.

La procedura di **Registrazione** di una sostanza impone l'obbligo di presentare all'Agenzia il **Fascicolo tecnico** contenente, oltre ai dati del fabbricante/importatore, e della sostanza, anche informazioni sugli usi previsti per la sostanza, la classificazione ed etichettatura proposte, i sommari degli studi eseguiti, eventuali proposte per ulteriori test (sugli animali) e nel caso in cui il dichiarante fabbrichi o importi tale sostanza in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno anche la **Relazione sulla sicurezza chimica (CSR)**.

Cosa deve essere fatto

La consapevolezza che REACH sarà legge a partire dal 1° giugno p.v. deve generare:

⇒ **un'analisi accurata delle sostanze presenti nel sito aziendale** che prevede almeno le seguenti attività:

- Considerare le sostanze tal quali, contenute **in preparati o in articoli**;
- Conoscere se le sostanze sono fabbricate nell'UE o importate da Paesi extra UE;
- Stabilire se le sostanze sono "phase in" o "non phase in";
- Valutare le disposizioni del regolamento da osservare in base al quantitativo di sostanze fabbricate o importate;
- Redigere schede dati di sicurezza conformi all'allegato II per sostanze e preparati di cui all'art. 31 c. 1 ovvero:
 - p. 2 : Modificare titolo "Identificazione dei pericoli"
 - p. 3 : Modificare titolo "Composizione/Informazioni sugli ingredienti"
 - p. 3 : Indicare, ove pertinente; "Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro" "Sostanza PBT"
 - p. 8 : Indicare Valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici per lo Stato membro in cui la sostanza o il preparato è immesso sul mercato.

⇒ la pianificazione della **formazione**:

- delle funzioni tecniche che redigono la scheda di dati di sicurezza; tale compito "deve essere affidato ad una persona competente che tenga conto delle necessità particolari del pubblico degli utilizzatori, se conosciuto, e che abbia ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento".
- delle funzioni acquisti/commerciali

⇒ la redazione **di contratti di acquisto "ad hoc"**

⇒ **la valutazione di alcuni aspetti commerciali**

Fabbricante di sostanze:

- Valutazione dell'impatto economico sul business delle registrazioni da effettuare
- Identificazione degli usi (scenari espositivi) delle sostanze presso i clienti
- Gestione degli usi particolari dei clienti
- Verificare condizioni particolari: Autorizzazioni, Restrizioni all'uso e all'immissione sul mercato, Fabbricante unico
- Valutazione economica dei test da eseguire
- Sostituzione sostanze critiche

Importatore di sostanze:

- Valutazione dell'impatto economico sul business delle registrazioni da effettuare
- Identificazione degli usi (scenari espositivi) delle sostanze presso i clienti
- Gestione degli usi particolari dei clienti
- Verificare condizioni particolari: Autorizzazioni, Restrizioni all'uso e all'immissione sul mercato, Importatore unico
- Valutazione economica dei test da eseguire
- Identificazione di sostanze critiche (applicazioni particolari, fabbricante unico extra UE)

Utilizzatore a valle/Formulatore

- Preparazione della comunicazione ai fornitori degli utilizzi delle sostanze
- Verifica che l'uso delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo sia supportato dai fornitori
- Valutazione della procedura in caso di usi particolari: comunicazione ai fornitori o notifica all'agenzia?
- Riformulazione dei prodotti in caso di sostanze eliminate (costi rilevanti o non autorizzate) oppure non registrate/ sconsigliate per l'uso
- Sostituzione sostanze critiche
- Individuare le sostanze "chiave"
- Ricerca di fornitori alternativi o materie prime alternative
- Consolidamento fornitori UE e riduzione fornitori extra UE
- Registrazione sostanze importate ed usate in settori di "nicchia"
- Aumento costi materie prime/prodotti finiti: posizionamento sul mercato dei prodotti
- Importazione di preparati a composizione segreta (es. USA)